

L'APPLICAZIONE IN ITALIA DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO INTERVENTI LEGISLATIVI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DEL BILANCIO IN CONSIDERAZIONE DEL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6, DELLA DIRETTIVA SUL FAIR VALUE E DELLA DIRETTIVA DI MODIFICA ALLE DIRETTIVE CONTABILI COMUNITARIE). RIFLESSI FISCALI

1. Quadro normativo

L'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali è prevista dalle seguenti fonti normative:

- il Regolamento comunitario n. 1606/2002 del 19 Luglio 2002 il quale impone a tutte le società europee quotate nei mercati finanziari di redigere dall'esercizio 2005 i bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali. Il medesimo Regolamento, all'art. 5 prevede la possibilità per gli Stati Membri di imporre o di consentire l'applicazione degli IAS – IFRS anche ai bilanci individuali delle società quotate ed ai bilanci consolidati e/o individuali delle società non quotate. Inoltre l'art. 9 del citato Regolamento riconosce agli Stati membri la possibilità di differire all'esercizio 2007 l'applicazione dei principi contabili internazionali per le imprese emittenti titoli di debito quotati o i cui titoli sono quotati in un Paese terzo nel quale vengono applicati principi riconosciuti internazionalmente;
- la Direttiva sul fair value (che dovrà essere attuata in Italia entro il mese di Ottobre 2003) la quale prevede l'applicazione, per tutte le società o per alcune categorie di esse, dei principi contabili internazionali riguardanti gli "strumenti finanziari". Anche in questo caso gli Stati Membri possono imporre o consentire l'applicazione di tali principi, che può essere limitata al solo bilancio consolidato (Direttiva 2001/65/EC del 27 Settembre 2001);
- la Direttiva di modifica delle Direttive IV, VII e delle Direttive n. 89/117/CEE relativa alle imprese bancarie e finanziarie e n. 91/674/CEE relativa alle imprese di assicurazione, di recente adozione in sede comunitaria, che introduce una serie di principi e criteri contenuti nei documenti IAS – IFRS (ed in particolare il principio di valutazione al fair value) per consentire l'applicazione di tali documenti alle società non altrimenti obbligate all'applicazione del Regolamento n. 1606/2002. Anche in questo caso, per le modifiche di maggiore rilevanza, gli Stati Membri hanno l'opzione di imporre o di consentire l'applicazione delle nuove disposizioni, limitandola eventualmente solo ad alcune categorie di imprese o ai bilanci consolidati. Le modifiche menzionate dovrebbero essere introdotte dagli Stati Membri nei loro ordinamenti interni entro il 1° Gennaio 2005.

Si ricorda altresì che la recente riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5), di prossima attuazione, è intervenuta sulla disciplina dei bilanci delle imprese mercantili, industriali e di servizi apportando, da un lato, alcune limitate correzioni tese a consentire un primo

avvicinamento ai principi contabili internazionali e, dall'altro, eliminando la previsione che consentiva rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Le modifiche recate con la riforma del diritto societario non hanno interessato la disciplina dei bilanci delle banche degli enti finanziari e delle imprese assicuratrici.

2. L'applicazione del Regolamento Comunitario

2.1 Società quotate e loro controllate

Con riferimento all'applicazione, a partire dall'esercizio 2005, del regolamento n.1606/2002 si propone di estendere l'applicazione dei principi IAS – IFR omologati ai bilanci individuali delle società quotate, capogruppo e non capogruppo, con l'eccezione delle imprese di assicurazione.

Per le società quotate capogruppo, l'estensione si giustifica per le seguenti ragioni:

- l'utilizzo di principi contabili uniformi nella redazione dei bilanci individuali e consolidati di una medesima società è circostanza essenziale per l'intelligibilità dell'informazione comunicata. La rappresentazione con criteri differenti di medesimi fatti nel bilancio consolidato e nel bilancio individuale produce risultati tra loro diversi anche in misura significativa, vuoi nel profilo patrimoniale, vuoi in quello reddituale. Tale circostanza, oltre a complicare i raccordi tra le informazioni contenute nei due documenti, rende necessariamente più complessa l'interpretazione degli andamenti economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa e del gruppo.
- l'utilizzo di principi contabili uniformi nel bilancio consolidato e individuale contribuisce alla semplificazione dei processi amministrativi delle società del gruppo e concorre al risparmio di costi e alla minimizzazione degli errori.

Per le società quotate non capogruppo, l'estensione è suggerita dall'esigenza di consentire la rappresentazione degli assetti patrimoniali e finanziari e delle performance di tutte le imprese quotate secondo criteri e parametri uniformi.

La comparabilità dei dati tra le imprese è infatti considerata condizione essenziale per favorire l'efficienza dei mercati finanziari. Con l'estensione dell'obbligo in parola andrebbe inoltre valutata l'opportunità di realizzare, nei riguardi di tutte le società quotate, un livello qualitativo dell'informativa patrimoniale, economica e finanziaria in linea con la migliore prassi internazionale, anche a livello di schemi di bilancio.

Si suggerisce inoltre di permettere alle società controllate non quotate, i cui bilanci individuali dovranno essere consolidati nel bilancio consolidato della controllante quotata, di applicare i principi internazionali in parola. La medesima facoltà dovrebbe essere prevista per le società controllanti non quotate che controllano società quotate.

Sembra infatti opportuno favorire, anche ai fini della governance, ogni orientamento volto a realizzare un unico sistema di regole contabili all'interno di uno stesso gruppo per l'elaborazione dell'informativa esterna, e a cascata, per l'informativa interna.

In ogni caso, è indispensabile che, a livello di disciplina interna, siano predisposte le condizioni necessarie per l'applicazione dei principi contabili internazionali come indicato nei paragrafi 4 e 5.

2.2 Banche ed enti finanziari

Si suggerisce l'applicazione obbligatoria del Regolamento Europeo a tutte le società appartenenti al settore creditizio e finanziario (banche ed enti finanziari), quotate e non quotate, sia per i bilanci consolidati che per i bilanci individuali.

Ciò non solo per l'esigenza di un efficiente esercizio dell'attività di vigilanza (come è stato rappresentato dalla Banca d'Italia nei propri documenti sull'applicazione dei principi contabili internazionali) ma anche per la necessità di applicare ai bilanci di quelle imprese, specie con riferimento all'iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari primari e derivati, i criteri e le soluzioni tecniche previste dagli IAS – IFRS, che con l'introduzione delle modifiche in corso di esame, così come proposte dagli "standard setters" nazionali e dalle associazioni bancarie e finanziarie europee, saranno verosimilmente i più avanzati a livello internazionale.

2.3 Imprese di assicurazione

Diversamente da quanto suggerito per le imprese bancarie e finanziarie, l'estensione dell'applicazione degli IAS – IFRS omologati al bilancio individuale delle imprese di assicurazione quotate e al bilancio individuale e consolidato delle imprese non quotate può essere realizzato solo in un secondo tempo. Ciò a causa delle oggettive incertezze in merito al quadro contabile di riferimento del settore assicurativo, quadro che difetta, allo stato, di principi contabili specificamente predisposti.

L'estensione dell'applicazione degli IAS-IFRS all'intero settore assicurativo, in analogia a quanto ipotizzato per le banche e gli altri istituti finanziari, dovrà avvenire solo una volta completato il quadro contabile di riferimento per il settore. A tal fine potrebbe sin d'ora essere prevista l'estensione obbligatoria a partire dall'esercizio *successivo a quello in cui sarà stato emanato il principio contabile definitivo sulle operazioni di assicurazione*.

2.4 Altre categorie di imprese

In questa prima fase l'applicazione degli IAS – IFRS alle imprese diverse da quelle sopra menzionate è auspicabile che avvenga su base *volontaria*. Occorre infatti dare alle imprese il

tempo di assimilare la diversa cultura contabile sottostante ai principi contabili internazionali rispetto a quella che ha permeato fino ad oggi la normativa nazionale in materia di bilancio. La scelta in ordine al passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali verrebbe così lasciata alle imprese interessate, le quali decideranno in base alle loro convenienze a seguito di un'analisi costi-benefici. Resta inteso che una volta esercitata la facoltà di applicare gli IAS-IFRS, l'applicazione deve essere "in blocco" e con scelta irrevocabile.

Per quanto riguarda, poi, le imprese di "piccole dimensioni", individuate attraverso i parametri previsti dall'art. 2435 bis del Cod. Civ., l'applicazione dei principi contabili internazionali deve essere attentamente valutata, oltre che per le ragioni connesse alla loro organizzazione amministrativo-contabile, anche per le esigenze informative degli utilizzatori dei loro bilanci, di norma diverse da quelle degli utilizzatori dei bilanci delle imprese di medie e grandi dimensioni ed in particolare delle imprese quotate. Le piccole e medie imprese possono continuare ad applicare i principi contabili nazionali e le semplificazioni oggi previste dalla legge. E' tuttavia prevedibile che in futuro anche le piccole e medie imprese, per ragioni di mercato, si indirizzeranno verso l'applicazione dei principi contabili internazionali. La qualità e la comparabilità dell'informativa contabile rappresentano infatti, anche per le imprese di minori dimensioni, un fattore di efficienza e di competitività nel mercato internazionale. L'adozione degli IAS da parte delle PMI eviterebbe il pericolo di una "separazione" non solo formale nel tessuto economico italiano.

A questi fini, considerate le ragioni sopra esposte, sarebbe opportuna l'elaborazione, da parte dello IASB, di un principio contabile internazionale per le Pmi che semplifichi l'applicazione dei singoli IAS per soggetti che non potrebbero sostenerne i costi e gli oneri amministrativi.

3. L'esercizio delle opzioni previste dall'art. 9 del Regolamento n. 1606/2002

L'applicazione in modo sufficientemente esteso dei principi contabili internazionalmente riconosciuti e uniformi rappresenta un indubbio e necessario passo in avanti nell'applicazione di regole contabili più avanzate e complete rispetto a quelle oggi utilizzate. Un rinvio nell'applicazione di queste regole per le imprese che ricadono nelle fattispecie previste dell'art. 9 del Regolamento (imprese emittenti titoli di debito quotati ovvero imprese i cui titoli sono quotati in un Paese terzo nel quale vengono applicati principi riconosciuti internazionalmente), benché probabilmente non molto numerose in Italia, porterebbe ad un ritardo nel raggiungimento dei citati obiettivi di miglioramento e omogeneizzazione dell'informativa di bilancio. Pertanto si auspica che il nostro Paese non eserciti l'opzione prevista dal citato art. 9.

4. Implicazioni di natura civilistica dell'estensione del Regolamento ai bilanci individuali, nonché dell'attuazione della direttiva sul fair value e della direttiva modificativa delle direttive contabili comunitarie

L'applicazione del regolamento ai bilanci individuali e con esso l'applicazione dei principi contabili internazionali, ed in particolare la valutazione al fair value e l'imputazione delle differenze di valore "non realizzate" al conto economico, rende necessaria l'introduzione nel Codice Civile di diverse modifiche in considerazione della "funzione organizzativa" assolta dal bilancio. Le modifiche dovrebbero attenersi, da un lato, alla separazione, nel conto economico, dell'utile "realizzato" dall'utile "non realizzato": solo il primo, infatti, potrà essere suscettibile di distribuzione ai soci sotto forma di dividendo; d'altro lato, dovrebbero riguardare le attuali disposizioni sull'accantonamento degli utili a riserva legale o ad altre riserve obbligatorie; da ultimo dovrebbero concernere tutte le disposizioni che, a vario titolo, fanno riferimento ai valori patrimoniali del bilancio d'impresa (*ad es.: il riferimento al capitale sociale e alle riserve disponibili ai fini dell'emissione di prestiti obbligazionari ai sensi dell'art.2412 cod. civ., la riduzione del capitale per perdite secondo il disposto degli artt.2446 e 2447 cod. civ.).*

L'attuazione in Italia della direttiva sul fair value, nonché della Direttiva modificativa delle Direttive IV, VII e delle Direttive sulle imprese bancarie, finanziarie e di assicurazione avrà effetti sulla regolamentazione civilistica del bilancio rivolta alla generalità delle imprese.

La riforma della disciplina del bilancio indotta dalle modifiche alle direttive contabili comunitarie dovrebbe essere opportunamente e contemporaneamente compiuta al tempo dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo che impone l'adozione dei principi contabili internazionali. Questa soluzione consentirebbe di disporre di un quadro normativo unitario, del quale i principi contabili sarebbero una specifica applicazione destinata ad un insieme definito di società.

Su entrambi i punti innanzi considerati, l'OIC fornirà al legislatore la propria collaborazione al fine di realizzare le modifiche più opportune all'ordinamento giuridico nazionale.

5. Implicazioni fiscali

Per quanto riguarda le implicazioni fiscali dell'applicazione ai bilanci individuali dei principi contabili internazionali, ed in particolare del principio di valutazione al fair value e della contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario, si ritiene che il legislatore tributario debba necessariamente introdurre nella disciplina dell'imposizione diretta le modifiche più opportune al fine di attuare un sistema di "neutralità fiscale" e di evitare, da un lato, discriminazioni tra le imprese obbligate all'applicazione dei principi contabili internazionali e, dall'altro, penalizzazioni di alcuni importanti settori dell'economia nazionale (ad es. il settore del leasing). L'OIC nel quadro delle sue finalità istituzionali potrà contribuire a formulare suggerimenti per la regolamentazione della materia.

Occorre poi considerare che ulteriori implicazioni fiscali derivano dalla recente riforma del diritto societario per la parte relativa al bilancio, peraltro in corso di soluzione sulla base delle proposte formulate dalla Commissione Gallo, e dalle altre riforme che saranno necessarie per dare attuazione alla direttiva sul fair value, nonché alla direttiva modificativa delle Direttive IV, VII e alle

Direttive sulle imprese di assicurazione e bancarie.

6. Tempistica delle riforme relative al bilancio e al reddito di impresa

La tempistica delle riforme relative al bilancio e al reddito di impresa è, allo stato attuale, la seguente:

Riforma da attuare	Data di attuazione
Riforma del diritto societario per la parte relativa al bilancio delle imprese mercantili, industriali e di servizi	Facoltà: Bilanci relativi a esercizi chiusi tra il 1/1/2004 e il 30/9/2004 Obbligo: Bilanci relativi ad esercizi chiusi dal 1°/10/2004
Adeguamenti fiscali alla riforma del diritto societario per la parte relativa al bilancio (allo studio della Commissione Gallo)	1° gennaio 2004 o data da definire
Direttiva sul fair value	1° gennaio 2004
Adeguamenti fiscali conseguenti al recepimento della Direttiva sul fair value	1° gennaio 2004
Eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio delle banche, degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione	1° gennaio 2004 o in un tempo immediatamente successivo
Regolamento comunitario n. 1606/2002	1° gennaio 2005
Adeguamenti fiscali conseguenti all'attuazione Regolamento comunitario n. 1606/2002	1° gennaio 2005
Attuazione della Direttiva modificativa delle Direttive IV, VII e delle Direttive sulle imprese di assicurazione, bancarie e finanziarie	Auspicabilmente 1° gennaio 2005
Adeguamenti fiscali conseguenti all'attuazione della Direttiva modificativa delle Direttive IV, VII e delle Direttive sulle imprese di assicurazione e sulle imprese bancarie e finanziarie	Auspicabilmente 1° gennaio 2005

Considerata la complessità delle riforme e il loro susseguirsi in tempi ravvicinati, l'OIC è favorevole alla realizzazione di un'unica organica riforma del bilancio e dei connessi effetti fiscali da effettuarsi direttamente alla data in cui troverà applicazione il regolamento comunitario, cioè dagli esercizi che iniziano a partire dal primo gennaio 2005.